

La nuova compagine. I vincoli per chi vuole costituire l'impresa

## «Società benefit» già nello statuto

La **legge di Stabilità** (commi 376 e seguenti) ha introdotto la cosiddetta «**società benefit**» («Sb»): in sostanza, nell'oggetto sociale di qualsiasi tipologia di società (società di persone, società di capitali, cooperative) si potrà indicare che la società si propone di perseguire (oltre allo scopo di distribuire gli utili ai suoi soci, anche) «una o più finalità di beneficio comune» operando «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse».

Per la società, la possibilità di aggiungere alla propria denominazione l'appellativo "benefit" per rendere noto al mercato (e, in particolare, al contesto in cui queste società operano e ai loro stakeholders), con una informazione chiara, precisa, univoca e legalmente riconosciuta, che la società stessa, oltre al tradizionale scopo lucrativo, persegue anche finalità ulteriori, non dettate dal proprio egoistico profitto ma, appunto, altruistiche.

I tratti caratteristici del «beneficio comune» che la nuova normativa prefigura vengono genericamente individuati nel «perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica» da parte della società benefit, «di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» a vantaggio di determinati soggetti. Costoro, a loro volta, sono i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Tutto quanto precede sarebbe da inquadrare mediante «standard di valutazione esterni» in base a specifiche «aree di valutazione».

La nuova disciplina non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, eccetera) e nemmeno deroghe espresse all'ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal codice e da altre leggi. La normativa sulle società benefit si limita a introdurre requisiti ulteriori (rispetto a quelli di diritto "comune") che la società benefit dovrebbe rispettare in tema di organizzazione statutaria, di governance e di pubblicità.

Si richiede, infatti, che le finalità benefit siano espressamente previste nello statuto della società (e quindi sottoposte ai medesimi vincoli di modificabilità propri dei patti sociali) e che siano individuati, sempre a livello statutario, il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni e i compiti preordinati al perseguimento degli scopi benefit, con la conseguenza che tali soggetti saranno personalmente e professionalmente responsabili del rispetto delle regole benefit, alla stessa stregua del rispetto dovuto alle norme "ordinarie" dettate dal codice civile per orientare il comportamento degli amministratori di società.

A livello pubblicitario, oltre alla possibilità di inserire la dizione "società benefit" a latere della denominazione sociale, dovrà essere annualmente predisposta, in occasione del bilancio d'esercizio, una relazione concernente il perseguimento del "beneficio comune", dalla quale emergano, in primo luogo, taluni dati "storici" (ossia la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni intraprese, nonché la valutazione dell'impatto generato); e, in secondo luogo, alcuni dati "prognostici", ossia una descrizione degli obiettivi benefit che la società si pone. Questa relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet della società, con la sola possibilità di oscurare eventuali dati sensibili. A tutela di una corretta informazione del mercato viene infine previsto che la società benefit soggiaccia alle regole dettate in tema di pubblicità ingannevole (decreto legislativo 145/2007) e del codice del consumo (decreto legislativo 206/2005).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani